
Ordinanza municipale concernente il sovvenzionamento dei mezzi di trasporto pubblici per l'anno 2018

(del 13 novembre 2017)

Il Municipio di Paradiso,

- allo scopo di incentivare l'uso dei mezzi di trasporto pubblici e favorire i cittadini residenti nel Comune;

richiamato:

- l'art. 172 del Regolamento comunale del 14.12.2009;
- la risoluzione municipale del 13 novembre 2017;

ordina

Art. 1 **Oggetto**

La presente ordinanza regola la procedura di rimborso quanto al sovvenzionamento dei titoli di trasporto pubblici nella seguente misura:

- **50 %** sul costo degli abbonamenti annuali, abbonamenti mensili;
- **40 %** sul costo dei biglietti ordinari e Ape Card

definiti all'art. 2, sino al raggiungimento dell'importo massimo annuo di fr. 260'000.--.

Art. 2 **Campo di** **Applicazione**

Per il rimborso entrano in considerazione i seguenti criteri:

Aziende di trasporto riconosciute nella regione del luganese:

Ferrovie federali svizzere (FFS), Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL), Autopostali Ticino e Moesano, Funicolare Monte Brè, Ferrovia Lugano Ponte-Tresa (FLP).

Titoli di trasporto e limite territoriale:

Con l'introduzione della nuova comunità tariffale Ticino e Moesano sono riconosciuti i seguenti titoli di trasporto originali della comunità integrale arcobaleno per percorsi di andata e/o ritorno da Paradiso o Stazione FFS Lugano con limite di percorrenza definito dai confini di Stato svizzeri:

Impresa di trasporto	Titolo riconosciuto
FFS	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e biglietti ordinari fuori confini cantonali e/o abbonamenti
TPL SA	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e/o abbonamenti

Autopostali Ticino e Moesano	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e/o abbonamenti
Funicolare Monte Brè	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e/o abbonamenti
FLP	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e/o abbonamenti

Verranno rimborsati unicamente i titoli di trasporto corrispondenti alla 2a classe. Quelli di 1a classe beneficeranno del rimborso sulla base del costo corrispondente alla 2a classe.

Aventi diritto:

Tutti i cittadini svizzeri e stranieri con permesso C e B domiciliati nel Comune di Paradiso da almeno 3 anni. Sono esclusi i permessi B/soggiorno per formazione.

Art 3
Procedura
di rimborso

¹Competente per la procedura di parziale rimborso dei titoli di trasporto è il servizio Cassa e Contabilità al II° piano del palazzo amministrativo.

²Gli aventi diritto devono presentarsi allo sportello nei normali orari di apertura al pubblico muniti dei seguenti documenti:

- Passaporto/carta d'identità o documento di legittimazione valido;
- titolo di trasporto originale (biglietto ordinario e/o abbonamento) rilasciato dalle aziende di trasporto come all'art. 2, la cui data di emissione, salvo giustificati motivi, non è superiore ai trenta giorni dalla data in cui l'avente diritto si presenta agli sportelli per il rimborso.

³I servizi finanziari procederanno al rimborso come segue:

- verifica del diritto al rimborso;
- certificazione dell'avvenuto rimborso a contanti.

Art. 4
Periodo di
attribuzione -
scadenza della
facilitazione

¹Il rimborso potrà avvenire sui titoli di trasporto emessi dalle casse e/o dagli sportelli autorizzati a partire dal 01.01.2018 sino ad esaurimento dell'importo di fr. 260'000.-- al più tardi entro il 31.12.2018, scadenza del sovvenzionamento.

²Il Municipio ha facoltà di incrementare il contributo definito in precedenza qualora l'interesse pubblico lo giustifichi.

Art. 5
Disposizioni finali

¹I servizi contabili del Comune si riservano di valutare il diritto al rimborso caso per caso con possibilità di limitazione, parziale rimborso e/o diniego, per giustificati motivi.

²Rientrano in questa casistica i casi in cui:

- il numero o l'ammontare dei biglietti ordinari per i quali si richiede il rimborso supera il costo di un normale abbonamento offerto da un'azienda di trasporto riconosciuta ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza, ovvero non è ragionevole secondo il corso ordinario delle cose;
- sulla base delle verifiche effettuate dai servizi contabili, il richiedente non dia garanzie sufficienti atte a rendere veritiero l'uso personale del mezzo di trasporto per il quale si richiede il rimborso.

³Eventuali reclami sulle decisioni adottate dai servizi finanziari vanno inoltrate al Municipio in forma scritta entro 10 giorni.

⁴In caso di accertato abuso il Municipio si riserva di avviare una procedura di contravvenzione ai sensi dell'art. 145 LOC.

⁵La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 01.01.2018, ritenuto il periodo di esposizione agli albi comunali dal 17 novembre 2017 al 16 dicembre 2017 secondo quanto previsto dall'art. 170 Regolamento comunale.

⁶Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

IL MUNICIPIO DI PARADISO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund